

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:

«Art. 9 (Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza - NOCS). — 1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Qualifica	Indennità d'impiego per il personale del Nucleo Operativo di Sicurezza
Vice Questore aggiunto + 25	725,11
Vice Questore aggiunto	669,33
Commissario Capo	599,60
Commissario	539,19
Vice Commissario	297,49
Ispettore superiore + 29	618,19
Ispettore superiore + 25	599,60
Ispettore superiore	539,19
Ispettore Capo + 25	539,19
Ispettore Capo	502,00
Ispettore + 15	464,81
Ispettore + 10	427,63
Ispettore	325,37
Vice Ispettore	278,89
Sovrintendente Capo + 25	539,19
Sovrintendente Capo	502,00
Sovrintendente + 18	464,81
Sovrintendente + 15	427,63
Sovrintendente	325,37
Vice Sovrintendente + 10	325,37
Vice Sovrintendente	288,00
Assistente Capo + 29	502,00
Assistente Capo + 25	464,81
Assistente Capo + 17	427,63
Assistente Capo	413,68
Assistente	325,37
Agente scelto	278,89
Agente	216,00

2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.».

— Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.».

«A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 12 (Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità). — 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.».

